

# Autorità per l'energia elettrica e il gas

COMUNICATO

## Gas: una riforma in tre fasi per ridurre le bollette già dal prossimo aprile

*Nuovo documento per la consultazione sulla riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela*

Milano, 19 febbraio 2013 – Trasferire ai consumatori i benefici che derivano dallo sviluppo di un mercato all'ingrosso del gas concorrenziale in Italia, arrivando ad una riduzione complessiva della bolletta della famiglia-tipo del 6 % – 7% su base 2013. Tutto ciò a partire dal prossimo aggiornamento di aprile, con un percorso all'insegna della gradualità. Sono questi i capisaldi della *riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela gas* delineata nel nuovo documento di consultazione<sup>1</sup> dell'Autorità per l'energia che prevede anche l'introduzione di specifici strumenti regolatori per promuovere l'abbondanza di offerta, un assetto concorrenziale stabile e il progressivo svincolamento dei prezzi del gas dai contratti di lungo termine.

L'intervento si inquadra nell'ambito della profonda evoluzione - ancor più evidente in Italia che in Europa - del mercato del gas, dove la sensibile contrazione della domanda, l'aumento dell'offerta e le nuove regole europee e nazionali, fortemente volute e introdotte dall'Autorità<sup>2</sup> stessa, hanno favorito lo sviluppo di una reale concorrenza e l'allineamento dei prezzi all'ingrosso con quelli degli altri mercati europei.

L'obiettivo della riforma è garantire ai consumatori un servizio di qualità e una tutela di prezzo, attraverso un **percorso strutturato in tre fasi, secondo il principio di gradualità** previsto dalla legge n. 1/12 ("Cresci Italia")<sup>3</sup>.

**Nella prima fase, tra il 1° aprile e il 30 settembre 2013**, il prezzo della materia prima gas verrà calcolato aumentando dall'attuale **5% al 20% le quotazioni spot degli hub esteri**, oggi più vantaggiosi dei contratti di lungo periodo. Quindi, il 'peso' dei prezzi spot esteri, che oggi incide solo per il 5% sul calcolo della materia prima mentre i cosiddetti *take or pay* rappresentano il 95%, da aprile aumenterà al 20% (i pesi **diventano 80% e 20%**).

Nella seconda fase, dal 1° ottobre, viene previsto un **metodo innovativo di calcolo della materia prima, con un passaggio al 100% a prezzi spot** che si formeranno sulla borsa gas, il mercato a termine di prossimo avvio da parte del GME.

<sup>1</sup>(DCO 58/2013/gas che segue il DCO 471/2012 del novembre scorso).

<sup>2</sup>Rientrano in questo quadro gli interventi dell'Autorità volti all'introduzione del bilanciamento di merito economico (deliberazione ARG/gas 45/2011 e quelli, più recenti, (deliberazioni 536/2012/R/gas e 537/2012/R/gas) per l'applicazione anticipata, presso i punti di entrata che collegano il sistema nazionale del gas ai principali *hub* europei, delle norme in via di definizione a livello europeo sull'allocazione su base giornaliera della capacità di trasporto

<sup>3</sup> Il ddl "Cresci Italia" stabilisce che l'Autorità "*nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevato sui mercati*".

In una terza fase, che partirà non prima dell'1°ottobre 2014, l'Autorità ha previsto la possibilità di introdurre **specifici strumenti per tutelare i consumatori da eventuali picchi di prezzo o da improvvise carenze di gas**. La decisione di attivare o meno questi strumenti, che sostituiscono la precedente 'assicurazione' contro il caro-gas, verrà presa in futuro solo se ci sarà l'effettiva possibilità che le attuali dinamiche di prezzo si invertano.

## **La riforma nel dettaglio**

La riforma prevede una forte **gradualità**, a tutela dei consumatori rispetto ai maggiori rischi di variazione di prezzo, di volume e di volatilità dei mercati spot rispetto a quelli a lungo termine; inoltre, consente di preservare una pluralità di operatori e, quindi, una concorrenza forte e dinamica. In questa direzione va anche l'introduzione di una **specifico componente CCR a fronte dei rischi legati alle attività di approvvigionamento** (per es. rischio eventi climatici, rischio volumi giornalieri....) e di una componente per coprire i costi che i venditori dovranno sostenere per adeguare le modalità operative di approvvigionamento. Quest'ultima componente rimarrà solo per 24 mesi e sarà decrescente.

L'Autorità ha anche previsto l'introduzione di una specifica componente per promuovere un'efficace rinegoziazione dei contratti di lungo periodo, a beneficio dei consumatori e del sistema; i venditori che usufruiranno di questa componente, dovranno 'restituire' ai loro clienti i vantaggi di prezzo derivanti dal successo delle rinegoziazioni.

Di fatto, gli incentivi temporanei serviranno per rinegoziare condizioni migliori. Nell'insieme, gli strumenti di copertura previsti superano anche quelli assicurativi strettamente correlati ai contratti di lungo termine, che erano indicati nei primi orientamenti dell'Autorità, accogliendo così alcune osservazioni emerse nel corso della prima consultazione.